

## STATUTO DELLA SOCIETÀ DI STUDI CARSICI A.F. LINDNER APS

### Art. 1 - DENOMINAZIONE E DURATA

Ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117 “Codice del Terzo settore” e delle norme del Codice civile in tema di associazioni è costituita con durata illimitata un’**Associazione di Promozione Sociale** denominata: “**Società di Studi Carsici A. F. Lindner APS**”, già costituita come Associazione in data 18 settembre 1986, nella forma giuridica di associazione non riconosciuta, d’ora in avanti denominata “associazione”.

### Art. 2 - SEDE

L’associazione fissa la sede legale nel Comune di Ronchi dei Legionari (GO). L’eventuale successivo cambio di sede non comporterà variazione dello statuto ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti. La corrispondenza potrà essere indirizzata al domicilio del Presidente in carica. I suoi Organi si possono riunire in qualsiasi località purché sul territorio nazionale, anche in modalità telematica.

### Art. 3 - STATUTO

L’associazione è disciplinata dal presente Statuto e agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 (D.Lgs.117/2017), delle relative norme di attuazione, del codice civile, della Legge regionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

Lo Statuto vincola alla sua osservanza i Soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’organizzazione stessa.

### Art. 4 - FINALITÀ E ATTIVITÀ

L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all’art. 5, comma 1, lettere d), e), f), h), i), z) del D.Lgs. 117/2017, da esercitarsi in via esclusiva o principale:

*d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;*

*e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;*

*f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;*

*h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;*

*i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;*

*z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.*

L’associazione intende concretare le attività di interesse generale sopra riportate, attraverso le seguenti azioni:

- a) Studi e ricerche sui fenomeni carsici superficiali e sotterranei e su tutti gli aspetti naturalistici e scientifici attinenti alla presenza di cavità naturali ed artificiali;
- b) Esplorazione e rilevamento delle cavità sotterranee;

- c) Divulgazione dei principali aspetti del carsismo e della speleologia tramite conferenze, corsi, convegni, incontri, escursioni, pubblicazioni, manifestazioni, anche in via telematica, e ogni altra attività inerente la speleologia;
- d) Tutela, valorizzazione e salvaguardia dell'ambiente naturale, con particolare riguardo per le aree d'interesse speleologico anche in collaborazione con altre associazioni speleologiche, naturalistiche ed ecologiche;
- e) Diffusione e progresso della speleologia in tutti i suoi aspetti, in special modo nell'ambito del Friuli Venezia Giulia.

L'associazione ha facoltà di esercitare, a norma dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti che saranno definiti con apposito Decreto ministeriale, con i conseguenti obblighi in capo all'Organo di amministrazione in sede di redazione dei documenti di bilancio.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art. 7 del D.Lgs.117/2017 e dei successivi decreti attuativi dello stesso e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori.

L'associazione può aderire a federazioni speleologiche o similari, sia nazionali che internazionali.

Ha facoltà di compiere qualsiasi operazione ritenuta opportuna per il conseguimento dell'oggetto sociale ed intraprendere rapporti con gli Enti della Pubblica Amministrazione (Enti locali, Comuni, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e gli altri Enti in generale) nei limiti dei mandati generali.

#### Art. 5 - AMMISSIONE E NUMERO DEGLI ASSOCIATI

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo della quota associativa.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. Per i minorenni è necessaria l'autorizzazione dell'esercente la patria potestà.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore a sette persone fisiche, minimo stabilito dall'art. 35 del D.Lgs. 117/2017.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati. L'iscrizione del nuovo Socio nel libro degli associati decorre dalla data di approvazione dell'Organo di amministrazione.

In caso di diniego l'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 7. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione

strumentalmente limitativi di diritti o a termine. Sono espressamente escluse partecipazioni temporanee.

#### Art. 6 - DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati hanno il diritto di:

- partecipare alle riunioni dell'assemblea, eleggere gli organi associativi ed essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata per l'Associazione, conformemente a quanto disposto dal D. Lgs. 117/2017;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività a favore dell'associazione in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa annuale in unica soluzione, entro il mese di marzo di ogni anno e partecipare alle spese, secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea su proposta dell'Organo di amministrazione.

#### Art. 7 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

#### Art. 8 - ORGANI SOCIALI

1. Sono organi dell'associazione:

- 1) l'Assemblea dei soci;
- 2) il Presidente;
- 3) l'Organo di amministrazione;
- 4) l'Organo di Controllo;
- 5) il Revisore Legale dei Conti.

## Art. 9 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

L'assemblea si riunisce su convocazione del presidente.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

Tale comunicazione dovrà venir inviata ai singoli soci preferibilmente per via telematica a mezzo e-mail (previamente indicata dai soci), oppure a mezzo PEC, posta raccomandata A/R, divulgata mediante avviso affisso nella sede dell'associazione ed eventualmente sul sito web.

È prevista l'organizzazione dell'Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota ai sensi dell'art. 24, comma 4 del D.Lgs. n. 117/2017.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'assemblea deve essere altresì convocata entro trenta giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell'associazione, al fine di eleggere i nuovi organi.

L'Assemblea può riunirsi, in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente o l'Organo di amministrazione ne constati l'opportunità, con le stesse modalità previste per l'Assemblea ordinaria.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando ne è fatta richiesta scritta e motivata da almeno un decimo degli associati ai sensi dell'art. 20, comma 2, del Codice civile.

L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno mezz'ora dopo la prima, qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Le votazioni di regola avvengono nominalmente per alzata di mano; su richiesta della maggioranza dei presenti esse saranno assunte a scrutinio segreto. Le votazioni concernenti persone saranno sempre assunte a scrutinio segreto.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- ◆ nomina e revoca i componenti degli organi sociali e, se previsti, dell'Organo di controllo e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- ◆ approva il bilancio di esercizio, la relazione sull'attività svolta e quella programmatica;
- ◆ fissa, su proposta dell'Organo di amministrazione, l'ammontare della quota sociale annua, il contributo annuale ed i limiti di rimborso delle spese;
- ◆ delibera sulle direttive d'ordine generale dell'associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere, nei vari settori di competenza;
- ◆ delibera su ogni altro argomento di carattere ordinario o straordinario, sottoposto alla sua approvazione dall'Organo di amministrazione;
- ◆ delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ◆ delibera sull'esclusione degli associati;
- ◆ delibera, con la maggioranza qualificata di due terzi dei votanti, sulle modificazioni dello Statuto;
- ◆ approva i Regolamenti;

- ◆ delibera, con la maggioranza qualificata con voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati, ai sensi dell'art. 21 comma 3° del C.C., lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- ◆ delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- ◆ delibera sul trasferimento della sede dell'associazione.

#### Art. 10 - PRESIDENTE

Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente viene eletto direttamente dall'Assemblea dei soci, con una maggioranza di almeno  $\frac{2}{3}$  dei voti. In caso di mancato raggiungimento del quorum si procede ad una seconda votazione in cui sarà sufficiente il raggiungimento della maggioranza semplice. La durata del mandato è fissata nel regolamento. Il Presidente è rieleggibile.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, ne firma gli atti sociali, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo agli stessi in merito all'attività compiuta.

Il presidente in caso di assenza o impedimento e con espresso mandato è rappresentato dal vicepresidente con gli stessi poteri.

#### Art. 11 - ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

L'Organo di amministrazione è composto dal Presidente e da un minimo di quattro consiglieri nominati dall'Assemblea per la durata prevista nel regolamento. Gli amministratori possono essere rieleggibili.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. In caso di parità di voti per l'elezione degli amministratori, prevale l'anzianità di iscrizione.

L'Assemblea Generale dei soci può deliberare la variazione del numero dei membri dell'Organo di amministrazione in funzione dell'aumento o della diminuzione del numero degli iscritti alla Società. In ogni caso i membri dell'Organo di amministrazione, incluso il Presidente, devono essere in numero dispari.

In caso di dimissioni o decadenza dei componenti, l'Organo di amministrazione sarà integrato dei membri mancanti attingendo dalla lista dei non eletti in base al numero dei voti ricevuti.

L'Organo di amministrazione si riunisce ogni qualvolta lo si ritenga necessario, su richiesta del Presidente o di almeno due amministratori.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo sono assunte a maggioranza dei presenti. Ogni membro ha diritto ad un voto, non è ammessa delega.

L'Organo di amministrazione è convocato dal presidente.

Nella prima seduta successiva all'elezione degli amministratori, il Presidente assegna ai componenti le seguenti cariche: Vicepresidente, Segretario, Tesoriere, Direttore Tecnico, Direttore Scientifico ed Economo, i cui ruoli sono specificati nel Regolamento.

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;

- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- determinare l'importo delle quote sociali annuali e dei contributi o extra quote che potranno essere richiesti ai soci per il sostegno delle attività istituzionali dell'associazione, da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;
- la redazione dei Regolamenti amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea secondo le regole del presente Statuto;
- l'accettazione di erogazioni liberali di modico valore.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiedere l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Nell'esecuzione dei propri compiti l'Organo di amministrazione può farsi assistere da tecnici da esso nominati, nel numero massimo di cinque, i quali possono partecipare alle riunioni dell'Organo di amministrazione senza diritto di voto

#### Art. 12 - ORGANO DI CONTROLLO

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 30, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina di un Organo di controllo, anche monocratico.

#### Art. 13 - REVISORE LEGALE DEI CONTI

Solamente al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 31, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro.

#### Art. 14 - PATRIMONIO

Il patrimonio è costituito da quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni, erogazioni liberali e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi, rimborsi da convenzioni, eventuali beni mobili e immobili, ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017.

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi e altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

#### Art. 15 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

#### Art. 16 - RISORSE ECONOMICHE

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi

nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

#### Art. 17 - BILANCIO

L'associazione deve redigere il bilancio annuale nelle forme previste dall'art. 13, comma 1-2, e dell'art.14, comma 1, del D.Lgs. n.117/2017 e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dall'Assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

#### Art. 18 - I LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

I libri dell'associazione secondo l'art. 15 del D.Lgs. 117/2017 sono:

1. il libro degli associati;
2. il libro dei volontari;
3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee;
4. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione.

I libri dell'associazione sono tenuti a cura dell'Organo di amministrazione. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta all'Organo di amministrazione, secondo quanto previsto dal Regolamento.

#### Art. 19 - I VOLONTARI

I Volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza scopo di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate, dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17, del D.Lgs.117/2017 inoltre possono essere rimesse anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito dall'associazione.

L'associazione secondo quanto previsto dall'art.18 del D.Lgs. 117/2017 deve assicurare i volontari, compresi i volontari che operano solo temporaneamente per l'attività istituzionale, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

#### Art. 20 - LAVORATORI

L'associazione può, nei limiti previsti dall'art. 36 del D.Lgs. 117/2017, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

#### Art. 21 - CONVENZIONI

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne

determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

#### Art. 22 - MODIFICHE STATUTARIE

Le modifiche al presente Statuto devono essere deliberate dall'Assemblea straordinaria appositamente convocata a tale scopo.

Qualunque proposta di modifica dell'Atto costitutivo e dello Statuto dovrà essere resa nota per iscritto ai soci 20 (venti) giorni prima dell'Assemblea e dovrà essere approvata con il voto favorevole di 2/3 (due terzi) dei votanti.

#### Art. 23 - ESTINZIONE O SCIoglIMENTO

L'associazione ha durata illimitata. L'estinzione o lo scioglimento dell'associazione potrà essere deliberato esclusivamente dall'Assemblea straordinaria, espressamente convocata.

Il patrimonio dell'associazione, in caso della sua estinzione o scioglimento per qualunque causa, nei termini previsti dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017 sarà devoluto previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

La deliberazione dovrà essere presa con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati ai sensi dell'art. 21, comma 3 del Codice civile.

#### Art. 24 - DISPOSIZIONI FINALI

Particolari norme di comportamento e d'uso dei beni della società potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, elaborato a cura dell'Organo di amministrazione e approvato dall'Assemblea dei Soci.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si rinvia al Codice del Terzo Settore, ai relativi decreti attuativi, nonché alle disposizioni del Codice civile e alle normative di settore in quanto compatibili.

#### Art. 25

Il presente Statuto in data 22 ottobre 2020 viene approvato dall'Assemblea dei Soci che attualmente costituisce l'associazione.